

ALL2

proc. n° 10092/16 R.G.N.R. — n° 5731/14 R.G. Gip



TRIBUNALE DI [redacted]
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Giovanni CAROLI

— esaminata la richiesta di archiviazione, avanzata dal P.M.-sede in data il 23/08/2014 nel procedimento in epigrafe indicato, contro [redacted] meglio in atti generalizzato, per il reato di cui all'art. 646, c.p.

— rilevato che, avverso tale richiesta, è stata tempestivamente proposta opposizione in data 6/8/2014 dalla p.o. SARA Agnoli personalmente o a mezzo del suo difensore;

— rilevato che, con l'atto di opposizione, la p.o. deve indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, e che - per giurisprudenza ormai unanime - tali condizioni si intendono soddisfatte soltanto quando i temi d'indagine ed i mezzi di prova indicati siano ulteriori rispetto a quelli già esperiti, specifici, concreti, pertinenti, rilevanti ed utili, rimanendo preclusa al g.i.p. soltanto la valutazione della loro capacità probatoria (vds. Cass. pen., SS.UU., 15.3.1996, n° 2, e, tra molte altre successive, Cass. pen., sez. IV, 16.4.2004, n° 17597);

— ritenuto che, nel caso di specie non ricorrono tutti tali presupposti, in quanto l'interrogatorio istruito e richiesto (audizione degli ispettori della compagnia assicurativa) è del tutto inutile, potendo i fatti tenersi per accertati nei termini in cui esposti in quella

— ritenuto che ~~la~~ notizia di reato è infondata, perché gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio: il fatto non è previsto dalla legge come reato; il reato è estinto per _____; manca una condizione di procedibilità; sono ignoti gli autori del reato; _____

dalla memoria difensiva prodotta dall'indagato, e dai documenti ad essa allegati, emerge che egli abbia messo a disposizione della compagnia, mediante ogni espediente, le somme richieste; dal che può inferirsi l'assenza di qualsiasi volontà appropriativa e, quindi, la riconducibilità della vicenda in un mero contratto di prestito oneroso contropartito, [P.T.M.] rilevante solo in sede civile;

Dichiaro inammissibile l'opposizione e dispono l'archiviazione del procedimento dianzi indicato, ordinando la restituzione degli atti al P.M.-sede.

Fissa, per la trattazione, l'udienza in c. di c. del / / 20, ore 9.30 segg., aula _____, mandando alla cancelleria per gli avvisi alle persone di cui all'art. 409, co. 2 e 3, c.p.p.

15/1/2018

IL GIUDICE
[Signature]